

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 34 del 06-09-2014

Oggetto: Dott. Antonio Sansone Santamaria. Nomina Esperto Qualificato - D.L.vo 230/95 e ss.mm.ii. - Assunzione oneri

**Il Direttore Generale**

**( nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/ Gab. del 30.7.2012 )**

**VISTO** l'art.90 della L.R. 03/05/01, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della L.R. del 16/04/2003, n. 4, e dell'art. 35 della L.R. 31/05/2004 n. 9, d'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA - Sicilia;

**VISTO** il regolamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla GURS n.29, parte I<sup>^</sup> dell'8 Luglio 2005;

**VISTO** il D.D.G. Arpa Sicilia n. 315 del 13/06/2005 di presa atto "Approvazione del Regolamento di definizione dell'assetto organizzativo della pianta organica ed altri assetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione per l'Ambiente - ARPA Sicilia", ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.L.vo 230/1995 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.

**DATO ATTO CHE** l'art. 61 del D.L.vo 230/95 art. 61 comma 2 prevede che "I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti."

**VISTO** l'art. 77 del summenzionato decreto legislativo che di seguito si riporta:

1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per le attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico.



3. È consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.

4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.

5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che esercitano e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.

CHE il successivo art. 78 del D.L.vo 230/1995 chiarisce che "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione";

VISTO l'elenco contenente i nominativo degli esperti qualificati aggiornato al 31.3.2016 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro;

DATO ATTO CHE nell'elenco è ricompreso il nominativo del Dott. Antonio Sansone Santamaria Dirigente Fisico in servizio presso la ST di Palermo;

DATO ATTO CHE con DDG 377 del 12.11.2014 il Dott. Sansone Santamaria è già stato nominato Esperto Qualificato a far data dal 7.11.2014 e per la durata di anni 2 ;

CHE con nota prot. 4322 del 24.1.2017 si è richiesto al Dott. Sansone Santamaria di voler manifestare la volontà di ricoprire per l'anno 2017 l'incarico di Esperto Qualificato e che lo stesso, in data 30.1.2017 ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico alle condizioni indicate nella superiore nota;

DATO ATTO CHE in pari data il Dott. Sansone Santamaria ha reso le dichiarazioni previste dal D.l.vo 39/2013 e dall'art. 77 del D.L.vo 230/1995;

CHE per l'effetto della presente nomina il Dott. Sansone Santamaria assume la responsabilità :

- ✓ Delle comunicazioni al Direttore Generale
- ✓ Dell'aggiornamento della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 80 e 81 del D.L.vo 230/95 ed in particolare:
  - a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
  - b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
  - c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
  - d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;



- e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).
- f) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7 ;
- g) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4) ;
- h) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
- i) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda ;
- j) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
- k) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti ;

Ritenuto di dover procedere alla conferma del Dott. Sansone Santamaria per dare continuità all'azione dell'Esperto Qualificato;

#### DECRETA

1. **Riportare** ed integralmente confermare tutti i punti in premessa;
2. **Confermare** per l'anno 2017 la nomina del Dott. Antonio Sansone Santamaria come Esperto Qualificato ex D.L.vo 230/95 ;
3. **Dare atto che** il Dott. Sansone Santamaria, nella sua qualità di Esperto Qualificato, assume la responsabilità, per tutte le sedi di Arpa Sicilia degli incarichi di cui al D.L.vo 230/95 e ss.mm.ii. ed in particolare:
  - a) Delle comunicazioni al Direttore Generale
  - b) Dell'aggiornamento della documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 80 e 81 del D.L.vo 230/95 ed in particolare:
  - c) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
  - d) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
  - e) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
  - f) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
  - g) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera c).



- h) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1 e comma 7 ;
  - i) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), nonché i verbali di controllo di cui allo stesso articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4) ;
  - j) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute esecutive;
  - k) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna scheda ;
  - l) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74, comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione;
  - m) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti ;
4. **Dare atto** che per il summenzionato incarico è stabilito un compenso ai sensi dell'art. 55 del CCNL Dirigenza STPA 8.6.2000 di € 1500 annue al netto degli oneri previdenziali e della tassazione Irpef e che tale onere graverà sui pertinenti conti del bilancio anno 2017;
  5. **Dare atto** che il presente incarico dovrà essere svolto dal Dott. Sansone Santamaria al di fuori dell'orario di lavoro e che lo stesso potrà utilizzare senza onere la strumentazione di misura in dotazione alle ST di Palermo e Catania, che la Direzione Generale si impegna a mantenere in regolare taratura;
  6. **Trasmettere** il presente provvedimento all'interessato, al RSPP ed ai Direttori delle Strutture Territoriali di ARPA Sicilia;
  7. **Disporre** nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA - Dipartimento Territorio ed Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex art. 90 punto 2 della L.R. 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario Istruttore  
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo

Il Direttore della UOC SA4  
Dott. Pietro Maria Testà

Visto di regolarità contabile  
Il Direttore della UOC SA2  
Dott. Vito Cifrigione

Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Licata di Baucina

